



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2012, proposto dal signor ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini con domicilio eletto presso di lei a Genova in salita Viale 5/2;

*contro*

Ministero dell'interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l'ufficio;

*per l'annullamento*

del provvedimento 4.10.2011, n. 366 della questura di Genova

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statale

vista la propria ordinanza 27.4.2012, n. 144;

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2014 il dott. Paolo

Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

il cittadino del regno del Marocco [REDACTED] si ritiene leso dal provvedimento 4.10.2011, n. 366 della questura di Genova, ed ha notificato l'atto 12.3.2012, depositato il 11.4.2012, affidato a censure in fatto e diritto;

integratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'amministrazione statale, il tribunale respinse la domanda cautelare con ordinanza 27.4.2012, N. 366;

le parti hanno depositato memorie e documenti;

l'amministrazione ha allegato documenti il 18.7.2014;

l'impugnazione ha riguardo ad un provvedimento con cui l'amministrazione statale ha respinto la domanda dell'interessato volta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno già fruito per il lavoro dipendente, e chiesto ora per attesa occupazione;

la determinazione impugnata sottolinea che lo straniero risulta disoccupato sin dal 2010, che non ha documentato la percezione di idonei mezzi di sussistenza, sì che non ha titolo per conseguire l'assenso domandato alla p.a.;

il ricorrente allega in contrario l'attività svolta come piccolo imprenditore artigiano nel settore edile, la possibilità di fruire del reddito percepito dalla moglie regolarmente occupata sin dal 2009 come collaboratrice domestica e con lui convivente, oltre che dell'aiuto del fratello che lavora in Italia;

in tale situazione il collegio deve convenire con le censure dedotte nella parte in cui si lamenta l'insufficienza della motivazione a dar

conto dell'impossibilità di concedere il richiesto permesso per attesa occupazione;

manca infatti nel provvedimento la considerazione dell'eventualità che il nucleo familiare possa sovvenire il congiunto nella ordinarie esigenze della vita;

tale valutazione potrebbe in tesi essere comparata con il lungo periodo di inoccupazione fatto registrare dall'interessato e condurre ad una nuova determinazione negativa per la posizione del richiedente, ma allo stato la giustificazione dell'atto impugnato non è sufficiente a dar conto delle ragioni che hanno indotto alla sua adozione;

non può neppure tenersi conto della denuncia che sarebbe stata presentata contro l'interessato per il delitto di cui all'art. 605 cp commesso in danno del coniuge;

si tratta infatti di fatti nuovi rispetto a quanto venne vagliato dalla p.a. con l'atto impugnato, e su tali condotte non risultano essere stati ancora compiuti atti di indagine dalla competente autorità giudiziaria; il ricorso va pertanto accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato;

le spese vanno opportunamente compensate, attesi l'esito della fase cautelare e quello complessivo della lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, salva l'ulteriore valutazione dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 luglio  
2014 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente FF

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 29/07/2014**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**